SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

S.I.P.S.E.

ATTO ISTITUZIONALE N. 03/2026

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE, DELLE DELEGHE E DEI POTERI DI FIRMA DEL SIPSE

Sede istituzionale: Venezia – Ginevra
Sistema: SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica
Ambito: Ordinamento istituzionale, governance, amministrazione, rappresentanza e responsabilità
Versione: 1.0 – Testo organico
Data di adozione proposta: 17 novembre 2026

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE),

considerando la necessità di dotarsi di un ordinamento istituzionale trasparente, stabile, verificabile e funzionalmente autonomo;

riconoscendo il principio della partecipazione dei Popoli alla costruzione delle proprie istituzioni economiche, monetarie, finanziarie e organizzative;

richiamando i principi di responsabilità, separazione dei poteri, rappresentanza democratica, indipendenza funzionale, trasparenza amministrativa e certezza degli atti;

considerando la necessità di distinguere le funzioni deliberative, esecutive, amministrative, finanziarie, tecniche e di controllo;

ritenendo indispensabile stabilire regole uniformi per la rappresentanza istituzionale, la sottoscrizione degli atti, l'assunzione degli impegni e il rilascio delle deleghe;

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Atto disciplina:
   a. gli organi istituzionali del SIPSE;
   b. le rispettive competenze e responsabilità;
   c. la rappresentanza istituzionale e giuridica;
   d. le deleghe di funzioni e competenze;
   e. i poteri di firma;
   f. le autorizzazioni amministrative e finanziarie;
   g. la formazione, registrazione e conservazione degli atti;
   h. i sistemi di controllo e rendicontazione.
2. Il Regolamento costituisce il riferimento organizzativo per tutte le strutture operative del SIPSE e per gli organismi che vi aderiscono, nei limiti degli atti di adesione e delle rispettive competenze.

Articolo 2 – Principi fondamentali

L'attività istituzionale del SIPSE è disciplinata dai seguenti principi:

1. Legalità e conformità normativa.
2. Separazione tra deliberazione, esecuzione e controllo.
3. Responsabilità personale nell'esercizio delle funzioni.
4. Tracciabilità delle decisioni.
5. Trasparenza amministrativa e finanziaria.
6. Indipendenza degli organi di controllo.
7. Collegialità delle decisioni strategiche.
8. Proporzionalità dei poteri delegati.
9. Sicurezza documentale e informatica.
10. Parità istituzionale dei Popoli aderenti.
11. Prevenzione dei conflitti di interesse.
12. Tutela dell'integrità del patrimonio e delle risorse del Sistema.

Articolo 3 – Natura e ambito di efficacia

1. Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento interno del SIPSE.
2. Le disposizioni si applicano agli organi, agli uffici, ai funzionari, ai delegati e ai soggetti che accettano formalmente incarichi nell'ambito del Sistema.
3. Gli atti adottati in applicazione del presente Regolamento producono gli effetti previsti dall'ordinamento interno e dagli eventuali rapporti giuridici validamente costituiti.
4. La denominazione istituzionale, la sede dichiarata o l'adozione di questo Regolamento non costituiscono, da sole, prova del riconoscimento internazionale, della personalità giuridica internazionale o dell'autorizzazione a esercitare attività riservate.
5. La capacità di assumere obbligazioni verso terzi, detenere rapporti bancari, emettere strumenti finanziari o svolgere attività regolamentate dipende dalla normativa applicabile e dalla titolarità dei necessari requisiti e autorizzazioni.

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 4 – Articolazione istituzionale

Il SIPSE si articola nei seguenti organi:

1. Assemblea Generale dei Popoli.
2. Direttivo Generale.
3. Presidenza del SIPSE.
4. Segretariato Generale.
5. Comitato di Controllo.
6. Corte o organo di giustizia istituzionale, secondo il relativo Statuto.
7. Dipartimenti e organismi tecnici.
8. Rappresentanze diplomatiche e delegazioni istituzionali.
9. Organismi monetari, finanziari e infrastrutturali collegati.

Gli organi esercitano esclusivamente le competenze attribuite dai rispettivi atti istitutivi e dal presente Regolamento.

Articolo 5 – Assemblea Generale dei Popoli

1. L'Assemblea Generale costituisce l'organo collegiale di indirizzo e deliberazione generale del SIPSE.
2. È composta dai rappresentanti formalmente accreditati dei Popoli aderenti.
3. L'assetto istitutivo prevede una composizione di riferimento di 42 Popoli, subordinata alla relativa adesione e verifica dei requisiti.
4. Compete all'Assemblea:
   a. approvare gli indirizzi strategici;
   b. approvare e modificare lo Statuto;
   c. approvare i regolamenti generali;
   d. eleggere o nominare gli organi secondo le rispettive procedure;
   e. approvare il programma annuale;
   f. esaminare il bilancio preventivo e consuntivo;
   g. deliberare sulle adesioni e sulle sospensioni;
   h. approvare gli accordi istituzionali di particolare rilevanza;
   i. deliberare sulle modifiche strutturali del Sistema;
   j. esercitare il controllo politico-istituzionale sull'indirizzo generale.
5. L'Assemblea non esercita direttamente operazioni bancarie o amministrative ordinarie.

Articolo 6 – Direttivo Generale

1. Il Direttivo Generale costituisce l'organo collegiale di direzione strategica ed esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
2. È composto da sette membri.
3. I componenti sono nominati secondo le procedure previste dallo Statuto.
4. Compete al Direttivo:
   a. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
   b. coordinare i Dipartimenti;
   c. approvare i programmi operativi;
   d. predisporre il bilancio;
   e. autorizzare accordi e protocolli nei limiti delle competenze;
   f. proporre la costituzione di nuovi organismi;
   g. verificare l'avanzamento dei progetti;

h. predisporre relazioni periodiche;
i. deliberare sulle deleghe di propria competenza.

5. Il Direttivo opera collegialmente.
6. Nessun componente può attribuirsi unilateralmente poteri collegiali non espressamente conferiti.

Articolo 7 – Presidenza del SIPSE

1. La Presidenza assicura l'unità istituzionale e il coordinamento generale del Sistema.
2. Il Presidente:
   a. rappresenta istituzionalmente il SIPSE;
   b. presiede le riunioni degli organi quando previsto;
   c. promuove l'esecuzione delle deliberazioni;
   d. sottoscrive gli atti istituzionali di propria competenza;
   e. presenta relazioni al Direttivo e all'Assemblea;
   f. propone la nomina dei responsabili degli uffici;
   g. conferisce le deleghe espressamente autorizzate;
   h. cura i rapporti istituzionali con soggetti esterni.
3. Il Presidente non può sostituirsi all'Assemblea o al Direttivo nelle competenze riservate.
4. Il Presidente non può disporre autonomamente di risorse finanziarie al di fuori delle autorizzazioni e dei limiti di spesa deliberati.

Articolo 8 – Segretariato Generale

1. Il Segretariato Generale costituisce la struttura amministrativa e documentale centrale.
2. È responsabile:
   a. della tenuta del protocollo generale;
   b. della registrazione degli atti;
   c. della conservazione degli originali;
   d. della gestione delle convocazioni;
   e. della verbalizzazione delle riunioni;
   f. della certificazione interna delle deliberazioni;
   g. della gestione dell'archivio istituzionale;
   h. della pubblicazione degli atti autorizzati;
   i. della gestione del registro delle deleghe;
   j. della verifica formale delle sottoscrizioni.
3. Il Segretariato non può modificare autonomamente il contenuto delle deliberazioni.
4. Ogni modifica materiale successiva all'approvazione deve essere autorizzata e documentata.

Articolo 9 – Comitato di Controllo

1. Il Comitato di Controllo è composto da cinque membri.
2. Opera con autonomia funzionale rispetto agli organi esecutivi.
3. Esercita:
   a. controllo amministrativo;
   b. controllo contabile e documentale;
   c. verifica delle autorizzazioni di spesa;
   d. verifica delle deleghe;
   e. controllo sulla regolarità dei procedimenti;

f. verifica della coerenza tra deliberazioni e operazioni;
g. segnalazione delle irregolarità.

4. Il Comitato presenta una relazione periodica al Direttivo e all'Assemblea.
5. Non può impartire disposizioni operative agli organi sottoposti a controllo, salvo le misure cautelari espressamente previste dallo Statuto.
6. I suoi membri non possono partecipare alla decisione sulle operazioni che sono chiamati a controllare.

Articolo 10 – Corte e giustizia istituzionale

1. L'organo di giustizia istituzionale esercita le funzioni attribuitegli dal proprio Statuto.
2. Garantisce, nell'ordinamento interno:
   a. imparzialità;
   b. indipendenza;
   c. diritto di difesa;
   d. contraddittorio;
   e. motivazione delle decisioni;
   f. rispetto delle procedure.
3. L'organo giudicante non assume funzioni di gestione amministrativa o finanziaria.
4. Le sue competenze e i suoi effetti giuridici nei confronti di terzi restano subordinati alla relativa fonte di legittimazione e alle norme applicabili.

Articolo 11 – Dipartimenti e organismi tecnici

Sono previsti, tra gli altri:

1. Dipartimento Affari Giuridici e Istituzionali.
2. Dipartimento Economico e Finanziario.
3. Dipartimento Monetario.
4. Dipartimento Relazioni Internazionali.
5. Dipartimento Standardizzazione e Certificazione.
6. Dipartimento Innovazione e Tecnologie.
7. Dipartimento Formazione e Ricerca.
8. Dipartimento Risorse e Sviluppo dei Popoli.
9. Dipartimento Sicurezza e Protezione dei Dati.

Ogni Dipartimento è disciplinato da un atto organizzativo specifico che stabilisce funzioni, responsabile, budget, limiti operativi e modalità di rendicontazione.

TITOLO III – RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E GIURIDICA

Articolo 12 – Principio di rappresentanza

1. La rappresentanza del SIPSE deve derivare da una disposizione statutaria, da una deliberazione o da una delega scritta.

2. Nessun soggetto può dichiararsi rappresentante del SIPSE in assenza di un titolo documentale valido.
3. La rappresentanza deve essere verificabile attraverso il Registro ufficiale delle cariche e delle deleghe.

Articolo 13 – Rappresentanza istituzionale generale

1. La Presidenza esercita la rappresentanza istituzionale generale.
2. Può:
   a. partecipare a incontri istituzionali;
   b. presentare dichiarazioni ufficiali;
   c. intrattenere relazioni con organizzazioni e istituzioni;
   d. trasmettere documenti ufficiali;
   e. sottoscrivere protocolli non finanziari previamente autorizzati;
   f. conferire incarichi di rappresentanza nei limiti consentiti.
3. Gli atti che comportano obblighi economici, patrimoniali o giuridici rilevanti richiedono la preventiva deliberazione dell'organo competente.

Articolo 14 – Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale nei confronti di terzi è esercitata esclusivamente dal soggetto che risulti titolare dei relativi poteri secondo la forma giuridica effettivamente adottata dal SIPSE e la normativa applicabile.
2. Ove il SIPSE operi attraverso un'associazione, fondazione, società o altra persona giuridica costituita secondo una determinata legislazione nazionale, la rappresentanza legale compete ai soggetti individuati dai relativi atti costitutivi e registri.
3. Le cariche interne del SIPSE non sostituiscono automaticamente la rappresentanza legale di eventuali soggetti giuridici distinti.
4. I poteri di rappresentanza devono essere documentati mediante:
   a. atto di nomina;
   b. accettazione dell'incarico;
   c. disposizione statutaria;
   d. deliberazione autorizzativa, ove necessaria;
   e. eventuale procura conforme alla legge applicabile.

Articolo 15 – Rappresentanza diplomatica e internazionale

1. Le delegazioni internazionali operano sulla base di un mandato scritto.
2. Il mandato individua:
   a. il rappresentante;
   b. la durata dell'incarico;
   c. l'ambito territoriale;
   d. l'oggetto della missione;
   e. i poteri negoziali;
   f. i limiti di sottoscrizione;
   g. gli obblighi di rendicontazione.
3. La qualifica di ambasciatore o delegato SIPSE identifica una funzione interna di rappresentanza e non comporta, da sola, il riconoscimento diplomatico previsto dal diritto internazionale.

TITOLO IV – DELEGHE E INCARICHI

Articolo 16 – Tipologie di delega

Le deleghe possono essere:

1. Istituzionali.
2. Amministrative.
3. Tecniche.
4. Giuridiche.
5. Finanziarie.
6. Operative.
7. Territoriali.
8. Temporanee e straordinarie.

Articolo 17 – Requisiti di validità

Ogni delega deve essere conferita mediante atto scritto e contenere:

1. Numero identificativo.
2. Autorità conferente.
3. Soggetto delegato.
4. Funzione attribuita.
5. Ambito materiale.
6. Durata.
7. Limiti operativi.
8. Eventuali limiti economici.
9. Obblighi di rendicontazione.
10. Modalità di revoca.
11. Data di decorrenza.
12. Firma dell'autorità competente e accettazione del delegato.

Articolo 18 – Divieto di delega implicita

1. Nessun potere può essere considerato attribuito per consuetudine, interpretazione estensiva o semplice appartenenza a un organo.
2. La delega non può eccedere i poteri del soggetto conferente.
3. Le competenze riservate all'Assemblea non possono essere trasferite al Presidente o al Direttivo, salvo le specifiche facoltà previste dallo Statuto.
4. Il delegato non può subdelegare le funzioni ricevute, salvo autorizzazione espressa.

Articolo 19 – Revoca e cessazione

La delega cessa:

1. Per scadenza.
2. Per revoca.
3. Per dimissioni.

4. Per cessazione dalla carica.
5. Per impossibilità permanente di esercitare la funzione.
6. Per violazione dei limiti del mandato.
7. Per deliberazione dell'organo competente.

La revoca deve essere registrata e comunicata agli uffici interessati e, quando necessario, ai terzi destinatari del mandato.

TITOLO V – POTERI DI FIRMA

Articolo 20 – Classificazione delle firme

Il SIPSE adotta cinque categorie di sottoscrizione:

A – Firma istituzionale

Per dichiarazioni, comunicazioni, atti di indirizzo e rappresentanza.

B – Firma deliberativa

Per deliberazioni collegiali, regolamenti e decisioni degli organi.

C – Firma amministrativa

Per contratti di servizio, corrispondenza, incarichi e documentazione gestionale.

D – Firma finanziaria

Per autorizzazioni di spesa, pagamenti e disposizioni economiche, nei limiti delle autorizzazioni e delle eventuali abilitazioni esterne.

E – Firma tecnica e certificativa

Per attestazioni, rapporti tecnici, certificazioni interne e documentazione specialistica.

Articolo 21 – Matrice dei poteri di firma

Organo / Funzione	Atti autorizzati
Assemblea Generale	Deliberazioni generali e statutarie
Direttivo Generale	Deliberazioni esecutive e strategiche
Presidente	Atti istituzionali e rappresentanza delegata
Segretario Generale	Atti amministrativi e certificazioni documentali
Responsabile finanziario	Documenti contabili e autorizzazioni nei limiti assegnati
Comitato di Controllo	Relazioni, verifiche e verbali di controllo
Responsabili Dipartimento	Atti tecnici e operativi di competenza
Delegati internazionali	Atti compresi nel mandato

La presente matrice non costituisce attribuzione automatica di poteri di firma bancaria o di rappresentanza legale esterna.

Articolo 22 – Firma singola

La firma singola è ammessa per gli atti ordinari di competenza individuale, purché:

1. Esista una specifica attribuzione di competenza.
2. L'atto non ecceda i limiti del mandato.
3. Sia identificabile il responsabile.
4. Sia garantita la registrazione documentale.

Articolo 23 – Firma congiunta

È obbligatoria la firma congiunta per:

1. Impegni economici superiori alle soglie deliberate.
2. Contratti pluriennali.
3. Disposizioni patrimoniali straordinarie.
4. Apertura o modifica di rapporti finanziari intestati al soggetto giuridico titolare.
5. Operazioni che comportino rischi patrimoniali rilevanti.
6. Atti per i quali lo Statuto prescriva una doppia autorizzazione.

Il principio generale è quello della separazione tra autorizzazione della spesa, esecuzione del pagamento e controllo successivo.

Articolo 24 – Firma elettronica e digitale

1. Il SIPSE riconosce l'utilizzo di firme elettroniche e digitali secondo la normativa applicabile.
2. Gli atti di maggiore rilevanza devono essere sottoscritti con strumenti idonei a garantire autenticità, integrità e identificazione del firmatario.
3. Per i documenti aventi rilevanza giuridica nell'Unione europea si applicano, ove pertinenti, il Regolamento eIDAS e la relativa normativa nazionale.
4. Ogni firma deve essere associata a un documento identificabile, datato e conservato.
5. È vietato condividere credenziali personali, certificati di firma o dispositivi di autenticazione.

TITOLO VI – GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Articolo 25 – Principi di gestione

La gestione economica e finanziaria si fonda su:

1. Autorizzazione preventiva.
2. Separazione delle funzioni.
3. Tracciabilità dei movimenti.

4. Rendicontazione.
5. Controllo interno.
6. Verifica della titolarità delle disponibilità.
7. Conformità alle disposizioni antiriciclaggio, fiscali e finanziarie applicabili.

Articolo 26 – Responsabile finanziario

1. Il Responsabile finanziario cura la gestione amministrativa delle risorse assegnate.
2. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
3. Verifica la documentazione delle entrate e delle uscite.
4. Mantiene il registro delle autorizzazioni.
5. Predispone relazioni periodiche.
6. Non può autorizzare autonomamente operazioni a favore proprio o di soggetti con i quali sussista un conflitto di interesse.

Articolo 27 – Rapporti bancari e conto Master

1. Ogni rapporto bancario deve essere intestato al soggetto giuridico effettivamente titolare del conto.
2. Il SIPSE può utilizzare infrastrutture e servizi bancari di soggetti terzi esclusivamente sulla base di accordi validi e delle autorizzazioni richieste.
3. L'eventuale integrazione con il Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) dovrà essere regolata da un apposito accordo tecnico, amministrativo e giuridico.
4. Il conto Master non costituisce, di per sé, un'autorizzazione generale a disporre delle disponibilità finanziarie.
5. L'accesso operativo deve essere attribuito mediante credenziali individuali e autorizzazioni formalizzate.
6. Ogni operazione deve essere associata a:
   a. soggetto ordinante;
   b. causale;
   c. autorizzazione;
   d. beneficiario;
   e. identificativo della transazione;
   f. documentazione giustificativa.
7. Le disposizioni bancarie sono eseguite esclusivamente dai soggetti riconosciuti e abilitati dall'intermediario o dal prestatore di servizi competente.

Articolo 28 – Separazione dei poteri finanziari

Sono individuate tre funzioni distinte:

1. Autorizzazione: deliberazione o approvazione dell'impegno.

2. Esecuzione: disposizione materiale dell'operazione da parte del soggetto abilitato.

3. Controllo: verifica successiva della regolarità dell'operazione.

Nessun soggetto dovrebbe concentrare tutte e tre le funzioni sulla medesima operazione, salvo eccezioni motivate, documentate e sottoposte a controllo indipendente.

Articolo 29 – Unità monetarie e strumenti SIPSE

1. L'utilizzo dello Zecchino Veneto (ZEC), della Lira Italiana Sovrana (LIS) e degli eventuali altri strumenti monetari del Sistema è disciplinato dai rispettivi atti istitutivi e regolamenti.
2. Il presente Atto non attribuisce automaticamente natura di moneta avente corso legale a tali unità.
3. L'emissione, la conversione, la custodia, il trasferimento e il rimborso sono subordinati alle condizioni giuridiche, contrattuali, tecniche e regolamentari applicabili.
4. Gli organi del SIPSE non possono utilizzare le denominazioni monetarie per rappresentare garanzie, riserve o disponibilità non effettivamente verificate.

TITOLO VII – REGISTRO ISTITUZIONALE E PROTOCOLLO

Articolo 30 – Registro delle cariche

È istituito il Registro Generale delle Cariche SIPSE, contenente:

1. Identità del titolare.
2. Organo di appartenenza.
3. Funzione.
4. Atto di nomina.
5. Data di decorrenza.
6. Durata.
7. Eventuali deleghe.
8. Data di cessazione.

Articolo 31 – Registro delle deleghe e dei poteri di firma

È istituito il Registro delle Deleghe e dei Poteri di Firma (RDPF).

Il Registro contiene:

- Codice identificativo della delega.
- Autorità conferente.
- Soggetto delegato.
- Categoria di potere.
- Limiti economici e operativi.
- Durata.
- Stato della delega.
- Eventuale revoca.
- Documenti allegati.

Il Registro deve consentire la verifica della validità di ogni mandato alla data di sottoscrizione.

Articolo 32 – Protocollo generale

1. Ogni atto ufficiale è identificato mediante numero progressivo, anno e sigla dell'organo emittente.
2. Il protocollo deve registrare:
   a. numero;
   b. data;
   c. titolo;
   d. organo emittente;
   e. firmatari;
   f. destinatari;
   g. allegati;
   h. stato di pubblicazione.
3. Le rettifiche e le integrazioni devono essere registrate senza cancellare la versione originaria.

Articolo 33 – Conservazione e integrità documentale

1. Gli atti sono conservati in archivio digitale istituzionale.
2. Deve essere garantita la disponibilità di copie di sicurezza.
3. I documenti di particolare rilevanza possono essere identificati mediante impronta crittografica.
4. L'accesso agli archivi è disciplinato da profili individuali.
5. Le modifiche devono lasciare una traccia verificabile.

TITOLO VIII – RESPONSABILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 34 – Responsabilità individuale

Ogni titolare di una funzione risponde, secondo le regole applicabili, della correttezza degli atti compiuti nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 35 – Conflitto di interesse

1. Ogni componente degli organi deve dichiarare le situazioni di conflitto di interesse effettive o potenziali.
2. Il soggetto interessato non partecipa alla deliberazione quando il conflitto compromette l'imparzialità della decisione.
3. Le dichiarazioni sono registrate dal Segretariato.
4. Le omissioni rilevanti possono determinare la revoca della delega o l'avvio di un procedimento interno.

Articolo 36 – Divieto di abuso dei poteri

È vietato:

1. Esercitare poteri non conferiti.
2. Sottoscrivere atti in nome del SIPSE senza autorizzazione.

3. Utilizzare risorse per finalità estranee.
4. Alterare deliberazioni o documenti.
5. Utilizzare credenziali altrui.
6. Presentare come approvato un atto non deliberato.
7. Dichiarare inesistenti garanzie finanziarie.
8. Conferire deleghe eccedenti i propri poteri.

TITOLO IX – TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Articolo 37 – Pubblicazione degli atti

Sono pubblicati sul portale istituzionale, secondo le regole di accesso e riservatezza:

1. Statuto.
2. Regolamenti.
3. Deliberazioni generali.
4. Atti istitutivi.
5. Nomine istituzionali.
6. Organigramma.
7. Relazioni annuali.
8. Documenti di rendicontazione destinati alla pubblicità.

Articolo 38 – Elenco ufficiale dei rappresentanti

Il SIPSE istituisce una sezione pubblica contenente i nominativi dei rappresentanti autorizzati, le rispettive funzioni e la durata dei mandati, nei limiti consentiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Articolo 39 – Verificabilità degli atti

Ogni documento ufficiale deve riportare:

- Intestazione istituzionale.
- Numero di protocollo.
- Data.
- Organo competente.
- Oggetto.
- Base deliberativa.
- Nominativo e qualifica del firmatario.
- Modalità di sottoscrizione.
- Eventuale identificativo di verifica.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Articolo 40 – Atti attuativi

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il Direttivo predispone:

1. Modello ufficiale di nomina.
2. Modello di delega istituzionale.
3. Modello di procura, ove giuridicamente necessario.
4. Modello di autorizzazione finanziaria.
5. Modello di firma congiunta.
6. Registro Generale delle Cariche.
7. Registro delle Deleghe e dei Poteri di Firma.
8. Manuale del protocollo istituzionale.

Articolo 41 – Adeguamento degli organi

Gli organi già costituiti devono adeguare i propri atti organizzativi al presente Regolamento.

Le cariche e le deleghe già conferite restano efficaci nell'ambito delle rispettive fonti di legittimazione, previa verifica di conformità.

Articolo 42 – Interpretazione

1. Il Regolamento è interpretato in conformità allo Statuto SIPSE e ai principi generali di legalità, buona amministrazione e responsabilità.
2. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni statutarie e le norme inderogabili applicabili.
3. Le questioni interpretative di carattere generale sono sottoposte al Direttivo, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di giustizia interna.

Articolo 43 – Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato mediante deliberazione dell'Assemblea Generale, secondo le maggioranze e le procedure previste dallo Statuto.

Articolo 44 – Entrata in vigore

Il presente Atto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente, secondo le procedure statutarie.

DISPOSIZIONE DI ADOZIONE

Il presente Regolamento viene sottoposto all'organo competente per l'approvazione e l'adozione.

SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

Venezia – Ginevra

ATTO N. 03/2026

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il Presidente del Direttivo Generale

Il Segretario verbalizzante

Registrazione: Registro Generale degli Atti SIPSE
Classificazione: Normativa istituzionale – Governance e rappresentanza
Stato: Testo proposto per approvazione.

ALLEGATO I – MATRICE OPERATIVA DELLE COMPETENZE

Funzione	Organo responsabile	Controllo
Indirizzo generale	Assemblea	Assemblea
Direzione strategica	Direttivo	Assemblea
Rappresentanza istituzionale	Presidenza	Direttivo
Gestione documentale	Segretariato	Direttivo
Gestione finanziaria	Responsabile finanziario	Comitato di Controllo
Verifica amministrativa	Comitato di Controllo	Assemblea
Giustizia interna	Organo giudicante	Garanzie statutarie
Rapporti internazionali	Presidenza / Delegati	Direttivo
Standardizzazione	Dipartimento competente	Direttivo
Infrastrutture monetarie	Organismi competenti	Controlli specifici

ALLEGATO II – MODELLO UFFICIALE DI DELEGA

Codice: SIPSE-DEL-2026-____

L'organo conferente _____

con riferimento alla deliberazione n. _____ del _____,

CONFERISCE DELEGA A

Nome e cognome: _____

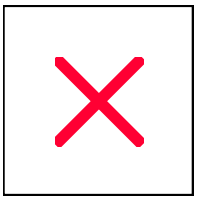
Qualifica: _____

Dipartimento: _____

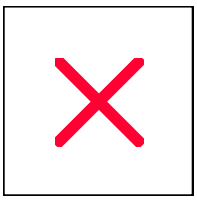
PER L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FUNZIONI

LIMITI DEL MANDATO

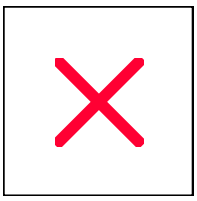
POTERI DI FIRMA

- 

  Nessun potere di firma.

- 

  Firma istituzionale.

- 

  Firma amministrativa.

- ☒

  Firma tecnica.

- ☒

  Firma finanziaria, nei limiti espressamente autorizzati.

- ☒

  Firma congiunta.

Decorrenza: _____

Scadenza: _____

Obbligo di rendicontazione: _____

Firma dell'autorità conferente: _____

Accettazione del delegato: _____

Registrazione Segretariato Generale: _____

ALLEGATO III – MODELLO DI AUTORIZZAZIONE FINANZIARIA

Codice: SIPSE-AF-2026-____

1. Organo deliberante: _____
2. Deliberazione autorizzativa: _____
3. Soggetto giuridico titolare del rapporto: _____
4. Responsabile dell'operazione: _____
5. Importo massimo autorizzato: _____
6. Valuta o unità di conto: _____
7. Beneficiario: _____

8. Causale: _____
9. Documentazione giustificativa: _____
10. Secondo autorizzante: _____
11. Responsabile del controllo: _____

Stato dell'operazione: proposta / autorizzata / eseguita / verificata / respinta.

L'autorizzazione interna non sostituisce le abilitazioni richieste dall'istituto finanziario o dalla normativa applicabile.

FINE ATTO N. 03/2026

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE

Il potere istituzionale è legittimo quando è attribuito, delimitato, esercitato e verificabile.